

TASI - Tributo Sui Servizi Indivisibili

La legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la nuova **Imposta Unica Comunale IUC** con decorrenza 1° gennaio 2014.

La **IUC** è un contenitore che racchiude tre componenti con regole e scadenze di pagamento diverse:

- **IMU**, Imposta municipale propria avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI**, Tributo Sui Servizi Indivisibili, ovvero quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae (a titolo esemplificativo: pubblica illuminazione, polizia municipale, manutenzione verde pubblico...), sostituisce la maggiorazione di 0.30 euro a metro quadrato istituita nel 2013 per il solito scopo;
- **TARI**, tassa sui rifiuti a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, sostituisce la TARES introdotta nello scorso 2013.

Il Comune di Pieve a Nievole in data 30 agosto 2014 ha deliberato le seguenti aliquote **TASI** per l'anno **2014**:

	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/4, A/5 e A/6	0,25%
2	Altre unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art 13 del DL 201/2011	0,25%
3	Fabbricati rurali strumentali, in qualsiasi categoria catastale classificati**	0,10%
4	Altri immobili ad uso abitativo	0,00%
5	Aree edificabili	0,00%
6	Tutti i restanti immobili	0,00%
** E' stabilito, ai sensi dell'art.1, comma 681 L. 147/2013, che l'occupante dell'immobile versa la TASI nella misura del 10%. La restante parte è dovuta dal proprietario (inteso come possessore dei diritti reali sull'immobile così come ai fini IMU).		

ed ha individuato i seguenti servizi indivisibili, dando atto che saranno coperti solo parzialmente con il gettito stimato della tassa pari a € 624.273,11

Servizi indivisibili	Costi
Serv. Socio assistenziali	€ 343.909,00
Servizi Cimiteriali	€ 92.566,93
Servizio Polizia Municipale	€ 302.081,86
Servizio Protezione Civile	€ 30.000,00
Servizi Demografici	€ 80.197,98
TOTALE	€ 848.755,17
Grado Copertura Dei Costi	73.55%

Quindi dal 1° gennaio 2014 agli immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/7 destinati ad abitazione principale ed alle relative pertinenze si applica solo il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 destinati ad abitazione principale ed alle relative pertinenze si applica solo l'IMU.

Per l'anno 2014 sono esenti sia dal TASI che dall'IMU gli immobili destinati ad abitazione principale di categoria catastale A/4, A/5 e A/6 e le relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 nel quale il possessore a qualsiasi titolo (es.: proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale minore) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo per tale ultima categoria di soggetti quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Scadenze versamento

- **prima rata:** entro il **16 ottobre** si effettua il versamento dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote, sopra riportate, approvate con deliberazione consiliare n. 34 del 30/08/2014 .
- **seconda rata:** entro il **16 dicembre** si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'**unica soluzione**, da corrispondere entro il **16 ottobre**.

Modalità di pagamento

L'imposta deve essere versata utilizzando il modello F24.

L'utilizzo del modello F24 è **gratuito** per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali, i tabacchini abilitati e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf,

Commercialisti, ecc.), oppure può effettuato il versamento on line, per i correntisti postali o di banche che hanno disposto la possibilità di effettuare questo tipo di pagamento.

I codici sono i seguenti:

Comune di Pieve a Nievole: **G636**

Abitazione principale e relative pertinenze: **3958**

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento qualora l'imposta dovuta complessivamente per l'anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro.

Come si calcola l'imposta

Nella sezione "**In evidenza**" della Homepage del sito comunale è presente il link "**Calcolo IMU e IUC 2014**" collegato al calcolatore dell' IMU e del **TASI**, inserendo negli appositi spazi la rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze il programma procederà al calcolo del dovuto dando la possibilità di stampare il modello di pagamento F24 ed il prospetto riepilogativo del calcolo.

Dichiarazione

La dichiarazione TASI si presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando il modello di dichiarazione che sarà approvato con successivo provvedimento dirigenziale.

La dichiarazione potrà essere:

- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata a Comune di Pieve a Nievole - Ufficio Tributi, Piazza XX Settembre, 1 - 51018 Pieve a Nievole, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione TASI con l'indicazione dell'anno di riferimento. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
- inviata telematicamente con posta certificata alla casella comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it sia per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata CEC-PAC con indirizzo del tipo nome.cognome@postacertificata.gov.it sia per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata diversa dal tipo sopra indicato;
- consegnata direttamente al Comune di Pieve a Nievole in:
 - Piazza XX Settembre, 1, Protocollo Generale, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89.